

ART. 20 – PREMIO DI RENDIMENTO: QUOTA ECCELENTE LA MISURA STANDARD DI SETTORE

Le parti si danno atto che, ai fini di quanto previsto dall'art. 39 comma 7 e 8 del CCNL 12/02/05, l'originaria voce retributiva "premio di rendimento" è attribuita in parte, per la misura standard di settore, nella retribuzione fissa annua e, per la parte residua, nella voce "ex premio di rendimento". La voce retributiva "premio di rendimento" nella precedente normativa aziendale era fissata nella seguente misura annua:

“

- Ausiliari e Commessi	L. 800.000
- Impiegati di 2 [^]	L. 850.000
- Impiegati di 1 [^]	L. 900.000
- Capi Reparto	L. 950.000
- Vice Capi Ufficio	L. 1.000.000
- Capi Ufficio	L. 1.050.000
- Quadri	L. 1.100.000

maggiorata del 420% degli importi delle voci retributive: paga base ed assegno di grado di competenza di ciascuno dei lavoratori interessati, nonché di un ulteriore importo corrispondente al 10% della somma delle voci retributive: "paga base" ed "assegno di grado" moltiplicato per il n° degli scatti biennali di anzianità individualmente spettanti ad ogni dipendente.

La misura delle voci retributive indicate è quella in essere alla data del 31/12 dell'anno antecedente a quello di corresponsione del premio di rendimento e formerà oggetto di verifica in apposito incontro tra le Parti.

Relativamente ai Quadri Direttivi di 3° e 4° livello i criteri di determinazione del premio di rendimento erano stabiliti a livello di contrattazione nazionale. ”

Ai termini del comma 5 dell'art.66 del CCNL 12/02/05, la quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore non verrà erogata in caso di giudizio di sintesi negativo. A questi soli fini la procedura di ricorso, uguale a quella prevista nell'art. 4 del presente accordo, è attivabile anche da parte dei Quadri Direttivi.

